

Sentenza n. 1647 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del: 19 maggio 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.536 del 2002, proposto da \*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.124;

contro

il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour n.29;

per l'annullamento

- del provvedimento D.G.P.M./II/4/1/1118/P12 del 24.4.2002, a firma del Direttore della Divisione Stato Giuridico, Avanzamento e Contenzioso Ufficiali, della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, con cui è stata respinta la domanda avanzata dal ricorrente di modificare il precedente decreto del suo collocamento a riposo a domanda, in cessazione dal servizio per infermità, con i relativi benefici di legge e data anteriore al 25.11.2000;
- del decreto della medesima Direzione Generale del 22.4.2002 che colloca il ricorrente in congedo assoluto per inidoneità fisica a decorrere dal 30.10.2001;
- di tutti gli atti ai predetti provvedimenti preparatori, preordinati, connessi e conseguenti, ivi compresi il decreto del Capo del IV Reparto della Direzione Genera-

le per il Personale Militare del 27.10.2000 che determina la cessazione dell'istante dal servizio militare permanente a domanda, a decorrere dal 25.11.2000, con conseguente collocamento dalla stessa data in riserva, nonchè dei verbali della I Commissione medico-ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Chieti datati 30.10.2001 e 19.2.2002;

nonchè per il risarcimento

dei danni subiti in conseguenza delle illegittimità denunciate nei confronti degli atti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 maggio 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. A.Mastri per il ricorrente e l'avv. dello Stato A.Honorati per l'Autorità Ministeriale resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**FATTO**

...omissis...

**DIRITTO**

Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento.

Dalla ricognizione degli atti di causa, si è potuto accertare che il ricorrente, dopo avere presentato domanda volontaria di cessazione dal servizio militare permanente effettivo, prima della formalizzazione del relativo provvedimento costitutivo da parte dell'Amministrazione di appartenenza (27.10.2000) e, comun-

que, prima della operatività della stessa (25.11.2000), ebbe a denunciare (20.9.2000) l'avvenuto riscontro a suo carico di infermità asserite contratte durante e per effetto dell'intervenuto svolgimento del servizio di ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, chiedendo, nel contempo, l'avvio del previsto procedimento finalizzato all'accertamento di tale denunciato nesso eziologico.

A fronte di tale sopravvenuta segnalazione l'Amministrazione ha tempestivamente trasmesso in pari data (20.9.2000), alla competente Autorità sanitaria la relativa documentazione di servizio per i previsti accertamenti ed i riscontri medico-legali, a cui ha fatto seguito una nota di sollecito dello stesso dipendente in data 31.10.2000, il quale si è premurato di segnalare l'urgenza di tali accertamenti, a fronte dell'imminente suo collocamento a riposo a domanda a decorrere dal 24.11.2000, onde consentire di verificare la possibilità di usufruire dei benefici normativi ed economici derivanti dall'eventuale riconoscimento della accennata dipendenza delle suddette denunciate patologie da cause di servizio.

Ciò premesso, con riferimento agli accennati momenti temporali dell'intervenuta segnalazione da parte del ricorrente delle patologie asserite dipendenti da causa di servizio, comunicate in data 20.9.2000 e, quindi, in vigore del rapporto di impiego il quale, nonostante l'avvenuta precedente domanda di dimissioni volontarie presentata dall'interessato, esplicava a tale data tutti i suoi effetti giuridici, visto che l'Amministrazione non aveva ancora formalizzato l'accoglimento della suddetta domanda di anticipata risoluzione del rapporto di impiego, nè aveva stabilito la relativa decorrenza della cessazione dal servizio (25.11.2000). Quindi, è di tutta evidenza che gli effetti del successivo avvenuto accertamento della eziologia delle stesse infermità, come pure degli effetti inabilitanti delle medesime, dovessero necessariamente retroagire alla data della loro

segnalazione da parte del dipendente, poiché è ovvio che, attraverso il riconoscimento medico-legale delle stesse, si è dato luogo ad affermare soltanto la loro dipendenza eziologica, essendo evidente che, in mancanza di elementi ingravescenti insorti in pendenza del procedimento di riscontro eziologico suddetto, risulta indirettamente conclamato che la dipendenza causale dovesse intendersi sussistente già alla data della loro riscontrata esistenza e segnalazione all'Amministrazione.

Da ciò deriva dunque l'illegittimità dell'impugnato provvedimento ministeriale con cui è stato di fatto negata la retrodatazione del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie invalidanti alla data di avvenuta segnalazione da parte del dipendente, come pure la decorrenza retroattiva del collocamento in congedo del medesimo per inidoneità fisica, ai sensi dell'art.51 della legge 10 aprile 1954, n.113, poichè il ritardo, ancorchè giustificato, con cui i competenti organi sanitari hanno provveduto alla definizione del procedimento di verifica della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal ricorrente, non può rivelarsi ingiustificatamente pregiudizievole per il medesimo.

Per cui, se si considera che l'interessato si era fatto diligentemente carico di segnalare la contestuale pendenza di un procedimento di collocamento a riposo a domanda dal medesimo promosso nell'assoluta precedente inconsapevolezza dell'avvenuta contrazione di affezioni e patologie eziologicamente riferibili a fatti di servizio o, comunque, alle condizioni usuranti dello stesso, non può essere messo in dubbio che l'accertata preesistenza di tale situazione invalidante contribuiva a diversamente qualificare la causa di cessazione dal servizio del militare ricorrente il quale, per effetto della riscontrata inabilità fisica a qualsiasi servizio militare, non poteva essere collocato nella riserva, come di fatto è avvenuto nel

periodo 25.11.2000-30.10.2001, doveva necessariamente essere collocato in congedo assoluto fin dal suo materiale allontanamento dal servizio (25.11.2000).

Infatti, il collocamento nella riserva importa l'assunzione di residuali obblighi di servizio in caso di guerra, secondo quanto stabilito dall'art.62 della legge 10 aprile 1954 n.113, recante lo stato giuridico degli ufficiali dell'esercito, mentre il collocamento in congedo assoluto per inidoneità fisica, non comporta invece alcun ulteriore obbligo di servizio, neppure nel caso eccezionale di guerra.

Per cui, stante la diversità delle due cause di risoluzione del rapporto di impiego, si imponeva all'Autorità militare di fare retroagire la decorrenza del collocamento in congedo assoluto dell'ufficiale ricorrente per inidoneità fisica al servizio, alla data di effettiva intervenuta precedente interruzione dello stesso per altra causa, dal momento che a tale data risultava comunque sussistente l'inabilità fisica all'impiego, indipendentemente dalla sua avvenuta certificazione dopo l'effettiva cessazione dal servizio del ricorrente.

A tale riguardo, ritiene il Collegio che nella vicenda che occupa non possa trovare applicazione l'art.37 della citata legge n.113 del 1954 che fa decorrere l'efficacia del provvedimento di collocamento in congedo per infermità dalla data di accertamento sanitario definitivo delle patologie inabilitanti giustificative del congedo, dal momento che tale disposizione normativa fa riferimento alla normale situazione in cui il riconoscimento dell'infermità invalidante interviene in costanza del rapporto di impiego. Al contrario, nella vicenda di cui è causa si è invece verificato che per il ricorrente tale accertamento medico-legale si è realizzato dopo l'intervenuta risoluzione del rapporto di impiego per causa diversa, nonostante la contemporanea pendenza del procedimento di riscontro della sussistenza di malattie invalidanti a carico dello stesso ricorrente che avrebbe quanto

meno consigliato di soprassedere all'immediata risoluzione del rapporto di impiego, in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti medico-legali in corso, come richiesto dallo stesso deducente (vedi lettera del 31.10.2000 in atti), visto che gli stessi, come peraltro è avvenuto, avrebbero potuto qualificare diversamente la causa giustificatrice del congedo.

Per tutte le argomentazioni svolte, il ricorso merita accoglimento, attesa la dimostrata fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.

Va invece respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dal deducente, attesa la mancata dimostrazione dell'effettivo pregiudizio subito dal medesimo per effetto del provvedimento impugnato, la cui caducazione, ad avviso del Collegio è comunque in grado di reintegrare l'interessato delle prerogative giuridiche ed economiche riconosciute dalla legge in caso di collocamento in congedo assoluto per inabilità fisica.

Si ritiene nel contempo sussistono giusti motivi per disporre in via equitativa la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio fra le parti.”